

Normativa statale in materia di ludopatia

Con la Legge 8 novembre 2012 n. 189, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 (noto come *Decreto Balduzzi*), recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela per la salute", sono entrate in vigore alcune norme in materia di prevenzione dei fenomeni di gioco compulsivo (la c.d. ludopatia).

Di seguito le disposizioni entrate in vigore dal 1 gennaio 2013.

Ludopatia (art. 7)

- E' previsto il divieto su ogni tipo di media (giornali, riviste, tv, radio, teatro, cinema e internet) di **messaggi pubblicitari concernenti il gioco** con vincite in denaro nei quali si evidenzino anche solo uno dei seguenti elementi:
incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica; presenza di minori; assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza della pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita.
In ogni caso sono vietati i messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani.
In caso di violazione è prevista una sanzione da 100.000 euro fino a 500.000 euro nei confronti del committente del proprietario del mezzo con cui lo spot è diffuso.
- **Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi** con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi simili.
L'inosservanza sulle misure attinenti le formule di avvertimento sono punite con una sanzione da 50.000 euro nei confronti del concessionario.
- **E' vietato l'ingresso ai minori di anni diciotto nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro** interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al regio decreto n.773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.